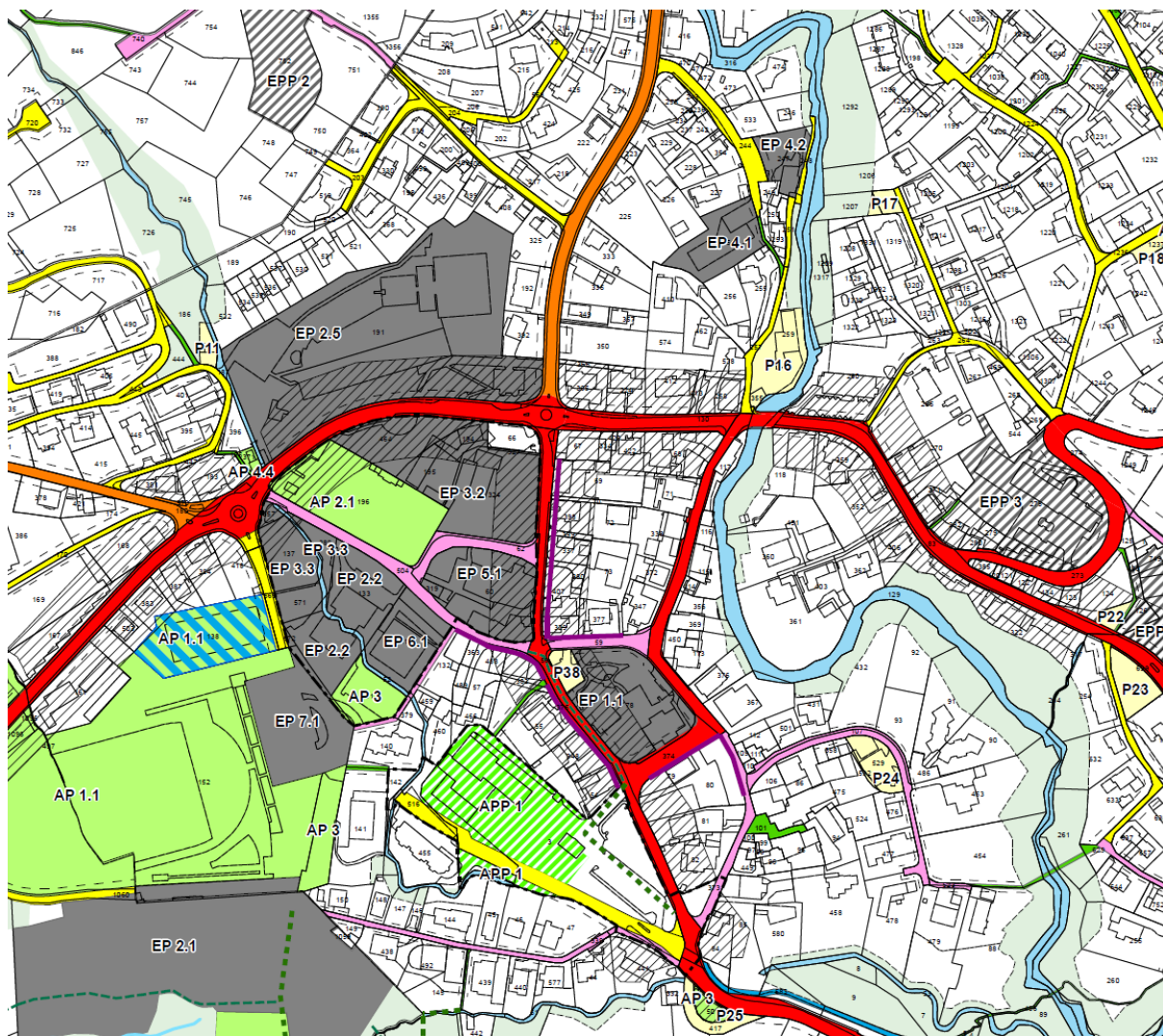




MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 01/2020

concernente la variante per la reintroduzione dell'art. 28 delle NAPR generali del Comune di Capriasca

All'esame della Commissione delle Petizioni e della Legislazione



6950 Tesserete 11 febbraio 2020



AL LODEVOL CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo per esame e approvazione la documentazione relativa alla variante di piano regolatore riguardante la reintroduzione dell'art. 28 delle NAPR generali del Comune di Capriasca.

1. Premessa e considerazioni generali

Nell'ambito dell'approvazione della revisione del Piano Regolatore di Capriasca, con risoluzione n° 4778 del 10 novembre 2015 il Consiglio di Stato ha stralciato d'ufficio l'art. 28 delle Norme di attuazione generali (Autorimesse, posteggi privati e aree di sosta), (cfr. ris. gov. n° 4778 del 10.11.2015 – pto. 6.6.1 lett. e).

Dopo tale decisione governativa si sono susseguite alcune varianti e diverse modifiche imposte d'ufficio dal Consiglio di Stato, alcune riguardavano i piani grafici, mentre altre il contenuto delle norme di attuazione. Nell'ambito di tali revisioni, il pianificatore ha involontariamente omesso di stralciare tale articolo dalle citate norme.

Nel corso della certificazione di conformità allo stato di diritto dei dati di Piano Regolatore del 5 agosto 2019, nei documenti corretti ritornati al Municipio dal Consiglio di Stato è emerso lo stralcio dell'art. 28 delle NAPR Generali, il quale in sostanza definiva il numero minimo di posteggi da eseguire in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e riattazioni. Il suddetto articolo, come sopra indicato risulta esser stato stralciato con la risoluzione del 10 novembre 2015 e nelle motivazioni addotte viene indicato: *“tale articolo risulta oggi di fatto superato in seguito all'entrata in vigore del Regolamento della Lst. La materia è ora disciplinata a livello cantonale dagli artt. 51 a 62 che di fatto costituiscono il Regolamento cantonale sui posteggi privati. Di conseguenza questo articolo è stralciato.”*

Secondo l'art. 51 cpv. 3 del Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) risultano soggetti all'applicazione di tale regolamento unicamente alcuni Comuni, come meglio riportati nell'allegato 1. Per gli altri, non menzionati nel citato Regolamento, tra i quali Capriasca, valgono per tutte le destinazioni i parametri fissati nelle norme di attuazione o al regolamento edilizio del PR.

Nella situazione attuale e con lo stralcio completo dell'art. 28 delle NAPR Generali il Comune di Capriasca non dispone quindi di una base legale necessaria per l'imposizione alla formazione di posteggi privati.



2. Istanza al Consiglio di Stato

Alla luce di quanto esposto nella premessa, il Municipio ha richiesto al Consiglio di Stato, in data 28 agosto 2019, di verificare la situazione delle Norme e la possibilità di correggere la risoluzione governativa dal Consiglio di Stato trattandosi di un palese errore formale rimasto irrisolto sino alla citata verifica del 2019.

Con risoluzione n° 6003 del 27 novembre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di rettifica citata ritenendo che, sebbene la decisione governativa del 2015 risulti viziata da un errore di fondo, il dispositivo era chiaro ed esente da contraddizioni tra quanto scritto nei considerandi e quanto concluso nel dispositivo. Purtroppo, il Comune, all'epoca non ha reagito entro i termini di legge impugnando la decisione al Tribunale amministrativo. Il Consiglio di Stato ha altresì verificato la possibilità di far capo all'istituto della revisione della decisione (rif. artt. 57 e segg. LPAm) percorribile per quei casi in cui l'autorità non avesse tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Anche questa possibilità non è stata ritenuta percorribile. Pertanto, l'unica soluzione praticabile è quella della procedura di variante ai sensi della Lst.

3. Art. 28 NAPR Generali

Art. 28 Autorimesse, posteggi privati e aree di sosta

1. *Per costruzioni, ricostruzioni e riattazioni è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le norme VSS 640 281 (edizione in vigore al momento dell'inoltro del progetto), nelle seguenti quantità minime.*

- *Abitazioni monofamiliari: 1 posto-auto ogni m² 100 di superficie utile lorda o frazione, al minimo 2 posti-auto per casa;*
- *Abitazioni in edifici plurifamiliari: 1 posto auto per appartamento; per appartamenti superiori a m² 100, 1 posto-auto ogni m² 100 di superficie utile lorda o frazione; per edifici con più di 4 appartamenti, è richiesto un supplemento del 10% per ospiti, ritenuto un minimo di 1 posto-auto supplementare;*
- *Uffici e negozi: 1 posto-auto ogni 50 m² di SUL o frazione superiore*
- *Artigianato: 1 posto-auto ogni 2 addetti*
- *Esercizi pubblici*
- *ristoranti, osterie: 1 posto-auto ogni 4 posti a sedere*
- *caffè, bar: 1 posto-auto ogni 2.5 posti a sedere*
- *alberghi, pensioni: 1 posto-auto ogni camera*
- *Scuole: 1 posto-auto ogni aula di classe*
- *Sale di spettacolo: 1 posto-auto ogni 15 posti a sedere*
- *Strutture sociosanitarie: 1 posto-auto ogni 8 posti-letto*
- *Per gli altri casi speciali si rimanda alle norme VSS 641.050.*

2. *Posteggi eccedenti le quantità minime calcolate come al cpv. 1, sono concessi solo se le*



condizioni di agibilità e di viabilità delle strade d'accesso lo permettono.

- 3. Deroghe o eccezioni possono venir concesse dal Municipio solo quando la formazione dei posteggi è tecnicamente impossibile.*
- 4. Nei casi in cui al cpv. 3 e dove la formazione di posteggi non è ammessa il Municipio impone un contributo nella misura del 25% della spesa presumibilmente necessaria per la formazione di posteggi pubblici (incluso il costo del terreno).*

4. Conclusioni e prossimi passi

Nel dispositivo governativo del novembre scorso, il Consiglio di Stato conferma che viste le circostanze non è necessario sottoporre nuovamente il testo al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare. Pertanto, per economia procedurale e segnatamente per ridurre i tempi decisionali la norma potrà essere adottata dal Consiglio comunale, di seguito pubblicata e trasmessa al Consiglio di Stato (art. 27 Lst) in modo che questi possa di fatto decidere sulla proposta in tempi solleciti e nel riaspetto delle procedure.

Il Messaggio è affidato alla Commissione delle Petizioni e della Legislazione.

A disposizione della Commissione, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti, vi presentiamo i nostri migliori saluti.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Risoluzione municipale no. 203 del 10 febbraio 2020.

Allegati:

- Lista dei Comuni / Sezioni in cui si applica il Regolamento cantonale posteggi privati (art. 51-62 RLst);
- Documento di variante.



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il messaggio municipale no. 01/2020, concernente la variante per la reintroduzione dell'art. 28 delle NAPR generali del Comune di Capriasca.

Visto il rapporto:

- della Commissione delle Petizioni e della Legislazione del ...,

D E C I D E:

1. È approvata la variante per la reintroduzione dell'art. 28 delle NAPR generali del Comune di Capriasca, come alla documentazione del pianificatore, parte integrante della decisione adottata.
2. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

Per il Consiglio comunale

XXXXXXXX XXXXXXXX, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Tesserete, xxxxxxxxxxxx.



Allegato B Lista dei Comuni / Sezioni in cui si applica il Rcpp (aprile 2014)

Agno
Arbedo-Castione
Ascona
Balerna
Bedano
Bellinzona
Biasca
Bioggio-Bioggio
Brione s/Minusio
Brissago
Cadempino
Cadenazzo-Cadenazzo
Camorino
Canobbio
Caslano
Castel San Pietro
Chiasso-Chiasso
Chiasso-Pedrate
Claro
Coldrerio
Collina d'Oro-Gentilino
Collina d'Oro-Montagnola
Comano
Cresciano
Cugnasco Gerra-Cugnasco
Cugnasco Gerra-Gerra
Cureglia
Gambarogno – Magadino
Gambarogno -Contone
Giubiasco
Gordola
Grancia
Gravesano
Gudo
Lamone
Lavertezzo
Locarno
Losone
Lugano-Barbengo
Lugano-Breganzona
Lugano-Cadro
Lugano-Castagnola
Lugano-Davesco Soragno
Lugano-Gandria
Lugano-Lugano
Lugano-Pambio Noranco
Lugano-Pazzallo
Lugano-Pregassona

Lugano-Viganello
Magliaso
Manno
Maroggia
Massagno
Melano
Melide
Mendrisio-Capolago
Mendrisio-Genestrerio
Mendrisio-Ligornetto
Mendrisio-Mendrisio
Mendrisio-Rancate
Mezzovico-Vira
Minusio
Monte Carasso
Monte Ceneri Sigirino
Monte Ceneri-Rivera
Morbio Inferiore
Muralto
Muzzano
Novazzano
Orselina
Osogna
Paradiso
Ponte Tresa
Porza
Pura
Riva San Vitale
Ronco s/Ascona
Sant'Antonino
Savosa
Sementina
Sorengo
Stabio
Tenero-Contra
Torricella-Taverne
Vacallo
Veza



Piano Regolatore
Variante

Reintroduzione art. 28 norme di attuazione PR generali

Documento di variante

*Documento accompagnante il
Messaggio municipale*

Risoluzione Municipale no. 67 del 13.01.2020

Adozione Consiglio Comunale:

Pubblicazione dal al

Approvazione Consiglio di Stato:

Gruppo di progetto urbass fgm Manno

Dr. Arch. Fabio Giacomazzi, capoprogetto

Sara Von Wartburg, segretaria/disegnatrice

urbass fgm

CH-6928 Manno - Via Vedeggio 1 - CP 524
Tel +41 91 751 90 08 / 09
manno@urbass.ch - www.urbass.ch

1. Relazione di pianificazione

Nelle norme di attuazione generali del nuovo PR di Capriasca, adottato dal Consiglio comunale il 13 marzo 2012, figurava l'art. 28 "Autorimesse, posteggi privati e aree di sosta", che fissava il fabbisogno di posteggi privati a dipendenza delle destinazioni di edifici e impianti; i parametri erano stabiliti sia per i contenuti abitativi che per quelli non abitativi.

Nella risoluzione CdS n. 4778 del 10 novembre 2015, con la quale il nuovo PR di Capriasca veniva approvato, fra le modifiche d'ufficio figurava anche lo stralcio di quest'articolo 28, con la seguente motivazione (cap. 6.6.1 Norme generali d'attuazione, lett. e).

La norma precisa, in funzione di taluni parametri, il numero di posti per abitazioni monofamiliari, abitazioni in edifici plurifamiliari, uffici e negozi, artigianato, esercizi pubblici, scuole, sale di spettacolo, strutture socio-sanitari e per gli altri casi speciali.

Al riguardo si fa presente che tale articolo oggi è di fatto superato in seguito all'entrata in vigore del Regolamento della Lst. La materia è ora disciplinata a livello cantonale dagli artt. 51 a 62 che di fatto costituiscono il Regolamento cantonale sui posteggi privati.

Di conseguenza questo articolo è stralciato.

Nell'adeguare i documenti del nuovo PR alle decisioni contenute nella risoluzione di approvazione questo stralcio era sfuggito. In questi anni l'Ufficio tecnico, nell'esaminare le domande di costruzione, ha sempre applicato le disposizioni contenute nello stesso.

È solo con la certificazione della conformità allo stato di diritto dei dati di Piano regolatore del 5 agosto 2019 da parte dell'Ufficio della pianificazione locale, che ci si è resi conto dello stralcio, in quanto nelle NAPR certificate l'art. 28 non figurava.

Con lettera del 28 agosto 2019 al Consiglio di Stato il Municipio ha segnalato questa mancanza, evidenziando il doppio errore in cui l'esecutivo cantonale è incappato con la decisione di questo stralcio e chiedendo la rettifica della risoluzione CdS n. 4778:

anzitutto Capriasca non è incluso nell'elenco dei Comuni in cui per i contenuti non abitativi vanno applicate le disposizioni degli artt. 51-62 RLst;

lo stralcio integrale dell'art. 28 ha privato il Comune di Capriasca anche della base legale per stabilire il numero di posteggi privati per i contenuti abitativi, materia che in ogni caso è di competenza comunale.

Con scritto del 27 novembre 2019 il Consiglio di Stato ha ammesso l'errore contenuto nella risoluzione d'approvazione, ma ha altresì comunicato l'impossibilità, per motivi formali e procedurali, di modificarne il contenuto con una decisione di rettifica ai sensi dell'art. 62 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Di conseguenza l'unica modalità per rettificare la decisione e reintrodurre l'art. 28 nelle NAPR generali di Capriasca è quella della procedura di variante ordinaria.

2. Variante

Non essendovi le ragioni per modificarne i contenuti, il testo dell'art. 28 originario, che va reintrodotta nelle norme generali di PR, è lo stesso di quello che era già presente nel progetto di PR adottato dal Consiglio comunale il 13 marzo 2012. Il tenore dell'articolo oggetto di variante è quindi il seguente.

Art. 28 Autorimesse, posteggi privati e aree di sosta

1. *Per costruzioni, ricostruzioni e riattazioni è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le norme VSS (edizione in vigore al momento dell'inoltro del progetto), nelle seguenti quantità minime.*
 - *Abitazioni monofamiliari: 1 posto-auto ogni m² 100 di superficie utile lorda o frazione, al minimo 2 posti-auto per casa;*
 - *Abitazioni in edifici plurifamiliari: 1 posto auto per appartamento; per appartamenti superiori a m² 100, 1 posto-auto ogni m² 100 di superficie utile lorda o frazione; per edifici con più di 4 appartamenti, è richiesto un supplemento del 10% per ospiti, ritenuto un minimo di 1 posto-auto supplementare;*
 - *Uffici e negozi: 1 posto-auto ogni 50 m² di SUL o frazione superiore*
 - *Artigianato: 1 posto-auto ogni 2 addetti*
 - *Esercizi pubblici*
 - *ristoranti, osterie: 1 posto-auto ogni 4 posti a sedere*
 - *caffè, bar: 1 posto-auto ogni 2.5 posti a sedere*
 - *alberghi, pensioni: 1 posto-auto ogni camera*
 - *Scuole: 1 posto-auto ogni aula di classe*
 - *Sale di spettacolo: 1 posto-auto ogni 15 posti a sedere*
 - *Strutture socio-sanitarie: 1 posto-auto ogni 8 posti-letto*
 - *Per gli altri casi speciali si rimanda alle norme VSS 641.050.*
2. *Posteggi eccedenti le quantità minime calcolate come al cpv. 1, sono concessi solo se le condizioni di agibilità e di viabilità delle strade d'accesso lo permettono.*
3. *Deroghe o eccezioni possono venir concesse dal Municipio solo quando la formazione dei posteggi è tecnicamente impossibile.*
4. *Nei casi in cui al cpv. 3 e dove la formazione di posteggi non è ammessa il Municipio impone un contributo nella misura del 25% della spesa presumibilmente necessaria per la formazione di posteggi pubblici (incluso il costo del terreno).*

3. Procedura

Dal momento che la modifica riguarda tutti i proprietari del territorio di Capriasca, non è possibile introdurre la modifica con la procedura semplificata ai sensi degli articoli 34 e 35 LST. Va quindi seguita la procedura ordinaria.

Alla luce degli antefatti e delle circostanze che hanno determinato la necessità della variante, essendo anche chiaro il contenuto della modifica, come risulta dal punto 9 della lettera CdS del 27 novembre 2019, per economia procedurale non è necessario svolgere l'esame preliminare.

La variante dovrà comunque essere oggetto di informazione pubblica ai sensi dell'art. 26 LST e secondo le modalità stabilite agli art. 6 e 7 del relativo Regolamento. Eventuali osservazioni degli interessati saranno esaminate dal Municipio, che dovrà in ogni caso prendere posizione sulle critiche e sulle proposte.

In conclusione, la variante sarà sottoposta per adozione al Legislativo, accompagnata da un messaggio municipale, secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale e successivamente avviata alla procedura di approvazione stabilita agli artt. 27 e ss. LST (pubblicazione, possibilità di ricorso, approvazione da parte del Consiglio di Stato, possibilità di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo).

Dr. Arch. Fabio Giacomazzi

Manno, 18 dicembre 2019

Allegato: Lettera del Consiglio di Stato del 27 novembre 2019 al Municipio di Capriasca

numero			Bellinzona
6003	cl	1	27 novembre 2019
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			R 03 DIC. 2019 EVASO
			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo sulla richiesta del Municipio di Capriasca del 28 agosto 2019 volta ad ottenere la **rettifica della risoluzione del Consiglio di Stato n. 4778 del 10 novembre 2015 di approvazione della revisione del Piano regolatore di Capriasca**,

considerato che:

1. con risoluzione n. 4778 del 10 novembre 2015, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del Piano regolatore di Capriasca;
2. per quanto qui interessa, con la citata risoluzione l'esecutivo cantonale ha contestualmente stralciato l'art. 28 delle Norme di attuazione generali (Autorimesse, posteggi privati e aree di sosta) motivando la decisione per il fatto che "... tale articolo oggi è di fatto superato in seguito all'entrata in vigore del Regolamento della Lst. La materia è ora disciplinata a livello cantonale dagli artt. 51 a 62 che di fatto costituiscono il Regolamento cantonale sui posteggi privati". (cfr ris. gov. n. 4778 del 10 novembre 2015 - pto 6.6.1 lett. e);
3. con lettera del 28 agosto 2019 il Municipio di Capriasca ha segnalato al Consiglio di Stato che, in seguito alla certificazione di conformità allo stato di diritto dei dati del Piano regolatore, ha preso atto dello stralcio dell'art. 28 operato dal Consiglio di Stato nel 2015. Ritenuto come secondo l'art. 51 cpv 3 del Regolamento della Lst (RLst) risultino assoggettati all'applicazione di tale Regolamento unicamente i comuni di cui al relativo allegato 1 (che non include Capriasca), il Municipio chiede una verifica della situazione e l'eventuale parziale o totale ripristino dell'art. 28 in oggetto;
4. l'art. 51 del Regolamento della Lst (Posteggi privati) recita che gli articoli da 51 a 62 costituiscono il Regolamento cantonale posteggi privati (cpv 1). Tali norme hanno lo scopo di definire il numero di posteggi privati necessari nei casi di nuove costruzioni, riattamenti importanti e cambiamenti di destinazione che implicano un cambiamento sostanziale dei parametri di riferimento per il calcolo dei posteggi (cpv 2). Esse si applicano a tutte le costruzioni,

ad eccezione di quelle destinate all'abitazione, nei Comuni elencati nell'allegato 1 (cpv 3). L'allegato 1 del RLst elenca i Comuni soggetti al Regolamento cantonale sui posteggi privati. In particolare, sotto il Distretto di Lugano non figura il Comune di Capriasca, sicché lo stesso non risulta esservi assoggettato;

5. in seguito alla decisione dell'autorità di approvazione, il Comune risulta ora sprovvisto di una base legale che consente di disciplinare la formazione di posteggi privati per tutta una serie di contenuti;
6. giusta l'articolo 62 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm, RL 3.3.1.1) se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspiccate (cpv 1). L'articolo 59 capoversi 2-4 e l'articolo 60 sono applicabili per analogia (cpv 2). La decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un'autorità cantonale d'ultima istanza (cpv 3). L'autorità può correggere in ogni momento gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione (cpv 4);
7. nel caso concreto si denota un evidente problema di merito alla base della richiesta del Municipio: l'esame compiuto in questa sede ha evidenziato che la decisione in essere non comprende alcuna delle fattispecie che permettono di far capo alle disposizioni dell'art. 62 LPAm. Benché la decisione governativa risulti viziata da un errore di fondo, il dispositivo è chiaro e non vi è contraddizione tra quanto scritto nei considerandi e quanto concluso nel dispositivo. Il Comune avrebbe dovuto reagire, entro i termini di legge, al momento dell'emanazione della risoluzione n. 4778 del 10 novembre 2015 impugnando la decisione al Tram. Lo scrivente Consiglio ha pure verificato se vi siano gli estremi per far capo all'istituto della revisione della decisione (v. artt. 57 e segg. LPAm) percorribile per quei casi in cui l'autorità non avesse tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Anche questo istituto non è ammissibile quando il problema poteva essere rilevato e fatto valere con ricorso ordinario al Tram;
8. al momento attuale quindi, dopo oltre 4 anni dalla decisione, qualsiasi azione risulta tardiva e non si intravedono rimedi giuridici per risolvere un caso come quello in discussione. L'unica soluzione possibile atta a dirimere l'evidente lacuna normativa emersa (quantificazione dei posteggi) è quella dell'avvio, da parte del Municipio, di una procedura di variante del Piano regolatore ai sensi della Lst;
9. ritenuto nondimeno il tenore della norma in oggetto, e a meno che il Municipio non intenda modificare sostanzialmente la formulazione adottata nel 2012 nell'ambito della revisione del Piano regolatore, lo scrivente Consiglio è dell'avviso che nella circostanza non sia necessario sottoporre nuovamente il testo al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare. Per

economia procedurale, e segnatamente per ridurre i tempi decisionali, la norma potrà quindi essere adottata dal CC, pubblicata e trasmessa al Consiglio di Stato (art. 27 Lst) in modo che questi possa di fatto decidere sulla proposta in tempi solleciti e nel rispetto delle procedure applicabili;

lo scrivente Consiglio ritiene quindi che non siano date le premesse per operare la rettifica della ris. n. 4778 del 10 novembre 2015 relativamente al punto in cui viene stralciato d'ufficio l'art. 28 delle Norme di attuazione generali, e pertanto

su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. L'istanza di rettifica del Municipio di Capriasca del 28 agosto 2019 è respinta.
2. Il Municipio è tenuto ad avviare una variante del Piano regolatore di completamento delle norme di attuazione generali ai sensi dei considerandi.
3. Contro la presente decisione, il Comune ha facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso è da presentare in tre copie.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Goduti